

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2630 del 18/07/2007

Estensore De Cesare †

DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

La sentenza in commento affronta e risolve la problematica relativa alla responsabilità del gestore del parcheggio in ordine ai danni subiti dalle autovetture degli utenti in conseguenza dell'installazione non conforme alle prescrizioni di legge dei dissuasori di posteggio (meglio conosciuti, volgarmente, come "panettoni di cemento" o "campane").

In particolare, il magistrato decidente (di recente prematuramente scomparso) ha acclarato la responsabilità del gestore di un parcheggio per il danno subito dal veicolo di un utente a seguito dell'urto contro un dissuasore di posteggio installato in dispregio al disposto dell'articolo 180 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992 n. 495.

Evidente è che la fattispecie negoziale dedotta in giudizio sia quella del contratto di posteggio¹, al quale devono – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 3863/2004, 11568/1990, 8615/1990, 1787/1985, 7557/1983, 1144/1981, 459/1966 e 337/1952) e di merito (G. di P. Salerno 10 febbraio 2007, App. Milano 30 maggio 2000, App. Milano 29 giugno 1999, Pret. La Spezia 01 agosto 1992)² – applicarsi le disposizioni sul contratto di deposito, con conseguente attribuzione al depositario-gestore del parcheggio degli obblighi di custodire l'automezzo posteggiato e di restituirlo nello stato in cui sia stato consegnato e quindi di ristorare eventuali pregiudizi occorsi.

¹ Pesenti, *Il contratto atipico di posteggio* in <http://www.diritto.it/materiali/civile/pesenti.html>

² Vanacore, *Rapida lettura della giurisprudenza in tema di contratto di posteggio* in www.diritto.it/art.php?file=/archivio/22221.html

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2630 del 18/07/2007

Estensore De Cesare †

DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

Il Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Letizia De Cesare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3140/2006 R.G.A.C., vertente

TRA

C Emanuela, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giorgia Medaglia e Teresa Politano

ATTRICE

E

A.M.A.C.O S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv.

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 05.05.2006, l'istante conveniva in giudizio la A.M.A.C.O. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati alla propria autovettura, , tg. , quantificati in € 951,60, oltre interessi al soddisfo e vittoria di spese e competenze del giudizio.



DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

Deduceva l'attrice che, in data 27.07.2005, alle ore 19,50 circa, si trovava a bordo dell'autovettura suindicata e nell'effettuare manovra di svolta a destra per uscire dallo spazio blu del parcheggio A.M.A.C.O., sito in Cosenza Piazza Bigotti (ex Piazza Fera), collideva con la parte anteriore destra dell'autovettura contro due "campane" in cemento collegate tra loro da una catena e poste all'interno degli spazi adibiti a parcheggio.

L'istante lamentava che in conseguenza dell'urto la propria autovettura riportava danni al paraurti anteriore destro ed allo sportello anteriore dx.

Evidenziava, inoltre, che sul luogo del sinistro interveniva immediatamente la Polizia Municipale di Cosenza, che redigeva apposito verbale.

Sosteneva, ancora l'attrice, che la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere all'A.M.A.C.O., posto che le campane di cemento, non visibili specie nelle ore serali e notturne, data la loro ridotta altezza rappresentavano un pericolo per gli automobilisti.

Con comparsa del 12.07.2006, si costituiva l'A.M.A.C.O. S.p.A., che contestava la domanda assumendo che l'evento si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'attrice, che per distrazione ed imperizia, andava ad impattare contro le dette campane, manufatti di grosse dimensioni, perfettamente visibili.

La convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2630 del 18/07/2007

Estensore De Cesare †

DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

condanna dell'attrice alle spese del giudizio.

La causa veniva chiamata all'udienza del 16.02.2007.

In corso di causa veniva espletata prova per testi ed acquisito il verbale redatto dalla P.M. di Cosenza intervenuta sul luogo del sinistro.

All'udienza del 23.05.2007 la causa, precisate le conclusioni, veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Giudice letti gli atti di causa, valutata la prova ed esaminata la documentazione prodotta in atti, ritiene fondata la domanda spiegata dall'attore per i motivi che di seguito si espongono.

L'istruttoria ha dimostrato la fondatezza degli assunti attorei e, pertanto, la domanda deve essere accolta.

Le deposizioni rese dai testi escussi, all'udienza del 24.04.2004, conducono a questa conclusione.

Il teste agente di polizia municipale in servizio il giorno dell'incidente, pur non avendo assistito al sinistro ha, comunque, precisato che l'autovettura dell'attrice aveva urtato uno dei "panettoni" di cemento collegato ad altro con catena e che gli stessi si trovavano all'interno dell'area adibita a parcheggio.

Anche il teste di parte convenuta ha precisato che i "panettoni" delimitano l'area esterna al parcheggio.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2630 del 18/07/2007

Estensore De Cesare †

DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

Consegue che detti manufatti in cemento normalmente dovrebbero delimitare l'area esterna del parcheggio e non trovarsi all'interno di esso.

Comunque, quel che più rileva ai fini della decisione è quanto emerge dal verbale redatto dalla P.M. di Cosenza acquisito agli atti di causa.

Nel predetto verbale è precisato che: ".....tale campana ha una altezza di cm 72 la stessa non era preventivamente avvistabile ed era collegata con altra campana. Si precisa che in forza dell'art.180 del regolamento di esecuzione del C.d.Stali dispositivi devono assolvere a funzioni accessorie quali la delimitazione di aree di parcheggio.....Nel caso specifico non figurano tali circostanze in quanto le campane erano poste all'interno della zona adibita a parcheggio.....Devono essere visibili e non devono creare pericolo a pedoni o bambini. Si evidenzia che nel caso le campane erano collegate tra loro tramite catena".

Appare, dunque, evidente la responsabilità dell'A.M.A.C.O. S.p.A. per colpa nella custodia.

Occorre, ora, occuparsi del "quantum" richiesto.

L'attrice ha provato anche i danni lamentati in citazione mediante la produzione di fattura emessa dall'autocarrozzeria di _____ e produzione fotografica.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 2630 del 18/07/2007

Estensore De Cesare †

DISSUASORI DI POSTEGGIO

INSTALLAZIONE NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL PARCHEGGIO PER DANNI DERIVANTI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UTENTI

CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE NEGOZIALE DEL CONTRATTO DI POSTEGGIO

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, Dott.ssa Letizia De Cesare, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C Emanuela con atto di citazione del 05.05.2006, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda spiegata dall'attrice con l'atto introduttivo del giudizio risultando la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro de quo ascrivibile all'A.M.A.C.O. S.p.A., per colpa nella custodia;
- 2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore di C Emanuela della somma di € 951,60, a titolo di risarcimento dei danni materiali dalla stessa subiti in occasione del sinistro de quo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- 3) Condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che liquida in complessive € di cui € per spese e € per diritti ed onorario, oltre IVA e CAP, come per legge.

Sentenza esecutiva ope legis.

Così deciso in Cosenza addì 18.07.2007

Il Giudice di Pace

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL MANDAMENTO DI COSENZA
Depositato in Canc. del 18/07/2007
Addì 18.07.2007
Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Aut. n. 123